



**GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVITÀ**

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DELL'AGENZIA REGIONALE ABRUZZO LAVORO (ARAL)

**REDATTO AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 22 AGOSTO 2025 N. 26
E DELL'ART. 10 DELLO STATUTO**



TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1

OGGETTO

1. L'ARAL Regione Abruzzo Lavoro (di seguito, ARAL), istituita ai sensi della legge regionale 22 agosto 2025, n. 26 (Istituzione dell'Agenzia Regionale Abruzzo Lavoro - ARAL), ente strumentale della Regione Abruzzo, opera nel rispetto della Costituzione, della normativa comunitaria, statale, regionale e dello Statuto, perseguendo gli obiettivi di promozione dell'occupazione, di qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro, nonché di sostegno alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro.
2. L'ARAL è sottoposta alla vigilanza e controllo del Dipartimento competente in materia di lavoro della Giunta regionale d'Abruzzo.
3. L'ARAL ha sede legale e amministrativa in Pescara e dispone di ulteriori e specifiche sedi periferiche operative denominate Centri per l'Impiego, attraverso le quali esercita le sue funzioni.
4. Nell'ambito dei compiti stabiliti dalla Legge istitutiva e dallo Statuto, l'azione di ARAL è diretta:
 - a) al rafforzamento dei Centri per l'Impiego, finalizzato a rinnovare la rete dei servizi per il lavoro, migliorare l'integrazione dei sistemi informativi regionali con il sistema nazionale, aumentare la prossimità ai cittadini, anche sfruttando le nuove tecnologie, favorire l'integrazione con il sistema di istruzione e formazione anche attraverso la rete degli operatori privati, introdurre sistemi per l'analisi dei fabbisogni di competenze e la loro certificazione;
 - b) alla definizione di un sistema di certificazione della parità di genere che accompagni e incentivi le imprese a adottare policy adeguate a ridurre il *gap* di genere in tutte le aree maggiormente "critiche" (opportunità di crescita in azienda, parità salariale a parità di mansioni, politiche di gestione delle differenze di genere, tutela della maternità);
 - c) al potenziamento dei percorsi di formazione per promuovere l'occupazione dei giovani e l'acquisizione di nuove competenze tecniche e trasversali;
 - d) a sostenere le imprese in crisi, anche tramite l'attivazione dei tavoli di crisi e la gestione delle politiche passive del lavoro;
 - e) al supporto al potenziamento del Servizio Civile Universale con l'obiettivo di disporre di un numero più elevato di giovani che, attraverso il Servizio Civile, compiano un percorso di apprendimento non formale per acquisizione delle competenze;
5. Il presente regolamento disciplina:
 - a) il fabbisogno di personale con determinazione della dotazione organica;
 - b) l'assetto organizzativo;
 - c) i principi di funzionamento e le singole funzioni di ciascuna articolazione di ARAL.

ARTICOLO 2

FUNZIONI



1. L'ARAL eroga i servizi e le misure di politica attiva del lavoro in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché i servizi per il collocamento mirato dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e dell'avviamento a selezione dei casi previsti dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
2. L'ARAL, in coerenza con la normativa statale e regionale, in attuazione degli indirizzi di programmazione regionale, nel rispetto degli obiettivi assegnati dalla Giunta regionale, a garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni e coerentemente con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 22 agosto 2025, n. 26, svolge le seguenti funzioni:
 - a) gestione dei Centri per l'Impiego e di tutte le funzioni concernenti le politiche attive del lavoro, nonché i procedimenti relativi allo stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
 - b) sottoscrizione di convenzioni con soggetti pubblici e privati accreditati, secondo criteri di economicità, cooperazione, integrazione e qualità;
 - c) attuazione di interventi in tema di pari opportunità, con particolare attenzione al mercato del lavoro;
 - d) promozione e gestione di incentivi e agevolazioni alle imprese e ai datori di lavoro con riferimento al sostegno dell'occupazione di lavoratori in particolari condizioni di svantaggio;
 - e) gestione degli interventi finalizzati ad assicurare la continuità delle prestazioni ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali;
 - f) gestione dei servizi relativi all'incontro fra domanda e offerta di lavoro, anche attraverso i servizi di supporto alle imprese;
 - g) collaborazione con le strutture regionali competenti per l'integrazione delle politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione, nonché delle politiche sociali e dello sviluppo economico;
 - h) collaborazione con le altre agenzie regionali, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con altri enti pubblici e istituzioni;
 - i) raccordo con i corrispondenti organismi istituiti dallo Stato;
 - j) monitoraggio e analisi delle politiche del lavoro a livello territoriale tramite l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro;
 - k) gestione iniziale delle crisi aziendali e dei servizi di politiche passive del lavoro;
 - l) accompagnamento delle imprese in difficoltà;
 - m) supporto la Giunta regionale nell'attività di elaborazione normativa e di programmazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 22 agosto 2025, n. 26;
 - n) collaborazione con l'Ufficio del/della Consigliere/a di Parità.
2. La Giunta regionale può affidare all'ARAL, previa convenzione, ulteriori compiti nell'ambito di interventi pubblici in materia di servizi per il lavoro anche finanziati con fondi comunitari, statali, o in attuazione di specifiche disposizioni normative.
3. In linea con gli indirizzi della Giunta regionale, l'ARAL svolge a favore della Regione Abruzzo attività di:
 - a) assistenza tecnica e monitoraggio delle politiche attive del lavoro;
 - b) supporto alle attività di programmazione nell'ambito del programma operativo regionale del fondo sociale europeo, di programmi nazionali e comunitari;



- c) supporto ai lavoratori e alle imprese attraverso il programma comunitario EURES atto a favorire la libera circolazione dei lavoratori all'interno dello spazio economico europeo;
 - d) ricerca e studio finalizzati all'innovazione dei servizi per il lavoro.
4. L'ARAL può stipulare, allo scopo di ampliare l'offerta dei servizi agli utenti ed in relazione a specifici bisogni, convenzioni con enti locali o accordi con organismi pubblici o privati ovvero supportare, su richiesta, gli enti locali e le loro associazioni per la progettazione e realizzazione di programmi e di interventi connessi alle politiche ed ai servizi al lavoro.
 5. Nel rispetto delle normative europee e della normativa nazionale e regionale, l'ARAL garantisce uguaglianza di trattamento e pari opportunità al fine di assicurare la più ampia accessibilità ai servizi e funzioni ad essa attribuiti.
 6. L'ARAL adegua la propria azione alla disciplina nazionale ed eurocomunitaria in materia di protezione dei dati personali.

ARTICOLO 3

VIGILANZA E CONTROLLO

1. Per il tramite del Dipartimento competente in materia di lavoro, la Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dell'ARAL, anche avvalendosi delle relazioni del Revisore unico.
2. Su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, sono sottoposti all'approvazione da parte della Giunta regionale
 - a) il regolamento di organizzazione;
 - b) il piano triennale e il piano annuale di attività;
 - c) l'articolazione organizzativa delle strutture dirigenziali;
 - d) le valutazioni sull'operato del Direttore di ARAL ai fini dell'applicazione dell'art. 11, comma 10 della L.R. n. 26/2025;
 - e) la dotazione organica e il piano triennale dei fabbisogni del personale;
 - f) il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

TITOLO II

FABBISOGNO DI PERSONALE

E DETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA

ARTICOLO 4

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE E

DOTAZIONE ORGANICA

1. Previo parere del Revisore Unico, il Direttore adotta il Piano triennale dei fabbisogni del personale,



ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. e definisce all'interno del Piano la consistenza della dotazione organica del personale dell'ARAL.

2. Il Piano triennale dei fabbisogni del personale, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. ed il Piano la consistenza della dotazione organica del personale dell'ARAL, sono approvati, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, dalla Giunta regionale.
3. Il Direttore, a seguito del Piano triennale dei fabbisogni del personale, adotta il piano assunzionale con cadenza annuale, salvo diverse disposizioni previste dalla normativa regionale e nazionale.

ARTICOLO 5

REVISIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA

1. Il Direttore, qualora esigenze organizzative lo rendano necessario, può procedere alla rimodulazione dei fabbisogni di personale definiti nel Piano triennale e alla ridefinizione della consistenza della dotazione organica.
2. La rimodulazione dei fabbisogni di personale definiti nel Piano triennale e la ridefinizione della consistenza della dotazione organica indicati al comma 1, sono approvati, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro della Giunta regionale.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 6

PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE

1. L'organizzazione dell'ARAL è ispirata ai seguenti principi:
 - a) responsabilità, orientamento al risultato e alla soddisfazione dell'utente e delle imprese da parte dei dirigenti;
 - b) sviluppo della professionalità, integrazione e trasversalità delle competenze e ottimizzazione nell'impiego delle risorse umane;
 - c) qualità dei processi e fluidità degli scambi interorganizzativi;
 - d) valutazione della performance organizzativa e individuale.

ARTICOLO 7

ORGANI DELL'ARAL

1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 22 agosto 2025 n.26 e dell'articolo 4 dello Statuto sono organi dell'ARAL:



- a) il Direttore;
- b) il Revisore unico.

ARTICOLO 8

DIRETTORE

1. Il Direttore, scelto secondo le modalità previste all'articolo 11 della legge regionale 22 agosto 2025 n. 26, è responsabile della realizzazione degli obiettivi dell'ARAL in coerenza con gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale. A tal fine, predispone annualmente apposita relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, sulla cui base la Giunta Regionale provvederà a valutarlo.
2. Al fine della valutazione delle prestazioni, al Direttore dell'ARAL si applica la normativa prevista dalla legge regionale 8 aprile 2011, n. 6 (Misurazione e valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali), così come previsto dall'art. 11, comma 10 della L.R. n. 26/2025.
3. Il Direttore:
 - a) è responsabile della piena e soddisfacente realizzazione dei compiti istituzionali dell'ARAL;
 - b) è il legale rappresentante dell'ARAL;
 - c) esercita i poteri di direzione e controllo interno dell'ARAL;
 - d) organizza le risorse umane, finanziarie, patrimoniali e materiali in dotazione all'ARAL in correlazione agli obiettivi fissati;
 - e) verifica e svolge tutti i compiti connessi alla scelta e all'impiego dei mezzi più idonei ad assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, l'efficacia e l'efficienza delle attività.
4. Il Direttore provvede, tra l'altro, alle seguenti attività:
 - a) direzione, indirizzo e coordinamento delle strutture;
 - b) utilizzo del personale, emana le direttive e verifica il conseguimento dei risultati, l'efficienza e l'efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative;
 - c) dirige e coordina l'attività dei dirigenti ed esercita poteri sostitutivi in caso di ritardo o inerzia degli stessi, qualora risulti necessario per evitare un grave pregiudizio all'ARAL;
 - d) definizione e verifica dei livelli di qualità dei servizi;
 - e) adozione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
 - f) adozione del piano triennale e del piano annuale delle attività;
 - g) predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, sottoposta all'approvazione della Giunta regionale;
 - h) stipula di contratti e convenzioni che non siano stati attribuiti ai dirigenti;
 - i) definizione dell'organizzazione delle unità territoriali di ARAL;
 - j) cura delle relazioni sindacali;
 - k) esercita ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ARAL.
5. In caso di assenza o impedimento superiore a quarantacinque (45) giorni lavorativi, le funzioni di Direttore sono svolte temporaneamente da un Dirigente della Giunta regionale nominato ai sensi e nel rispetto dell'articolo 26 bis, comma 1, della L.R. n. 6/2009; in caso di assenze per periodi inferiori le sue funzioni vengono temporaneamente esercitate da uno dei dirigenti appositamente delegato.
6. Il Direttore attribuisce ai dirigenti la competenza ad adottare gli atti necessari all'espletamento delle



attività nei limiti delle risorse assegnate e può attribuire loro la responsabilità di specifici progetti e gestioni.

7. Il Direttore assicura il coordinamento generale tra le diverse strutture dell'Agenzia e in tale ambito:
 - a) definisce e assegna gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
 - b) attribuisce incarichi di responsabilità dirigenziali e non dirigenziali e determina la loro competenza;
 - c) adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;
 - d) assegna il ruolo di Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza al dirigente dell'Area 1 e, su proposta dello stesso, adotta il relativo programma triennale;
 - e) assegna il ruolo di datore di lavoro nello svolgimento degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 al dirigente dell'Area 1.
8. Il Direttore stipula convenzioni, accordi quadro e contratti necessari al funzionamento dell'ARAL e al perseguimento degli obiettivi, dei programmi, delle attività e dei progetti da realizzare, ivi compresa l'attuazione dei programmi finanziati con risorse europee affidati alla gestione dell'ARAL, nonché accordi con Enti pubblici atti a garantire la maggiore prossimità dei servizi.
9. Il Direttore può individuare e autorizzare i dirigenti dell'ARAL alla conclusione di specifici contratti o di categorie di contratti, e stabilisce con disposizioni interne le modalità per l'acquisizione di beni e servizi in economia.
10. Il Direttore adotta, in qualità di vertice amministrativo, tutti gli atti di rilevanza esterna e quelli che impegnano l'amministrazione verso terzi. Il Direttore può delegare l'adozione di tali atti ai dirigenti.
11. Gli atti di cui sopra sono adottati dal Direttore direttamente o su proposta del dirigente del Servizio competente.

ARTICOLO 9

REVISORE UNICO

1. Ai sensi dell'arti 13 della legge regionale 22 agosto 2025, n. 26, il Revisore unico è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, ed è scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
2. Il Revisore Unico dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
3. Al Revisore Unico compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti dei Comuni e delle Province in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica meno elevata, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da disposizioni di legge.
4. Al Revisore Unico si applicano le cause di esclusione e di incompatibilità di cui all'articolo 5-bis della L.R. n. 4/2009.
5. Al Revisore Unico residente fuori dal Comune ove ha sede l'ARAL, spetta, altresì, il rimborso

- delle spese di viaggio effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nel limite massimo del 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi, da rimborsare secondo criteri previsti per i dirigenti dell'ARAL.
6. Il Revisore unico esamina tutti gli atti adottati dall'ARAL ai fini della verifica della regolare tenuta della contabilità e del controllo della gestione economica e finanziaria della stessa Agenzia ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
 7. In attuazione dei compiti di cui al comma precedente, il Revisore unico:
 - a) verifica la regolare tenuta della contabilità ed esamina prima della loro adozione gli atti del bilancio di previsione, le relative variazioni ed assestamenti, il rendiconto generale;
 - b) redige una relazione di accompagnamento al bilancio di previsione, alle sue variazioni ed al rendiconto generale, esprimendo eventuali osservazioni;
 - c) riferisce tempestivamente al Direttore dell'ARAL sulle eventuali irregolarità riscontrate in sede di esercizio dell'attività di vigilanza e controllo;
 - d) formula rilievi e proposte per conseguire miglioramenti di produttività e di efficienza di gestione;
 - e) può chiedere al Direttore notizie sull'andamento dell'ARAL e l'accesso adeguatamente motivato ad atti e documenti utili all'esercizio del mandato;
 - f) fornisce al Direttore, su sua richiesta, elementi e valutazioni tecniche utili ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo.
 8. Il Revisore unico è responsabile delle verità delle sue attestazioni e deve conservare il segreto sui fatti e i documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio.
 9. Le decisioni del Revisore Unico devono essere redatte e sottoscritte.
 10. Il Revisore Unico ha diritto di accedere agli atti, documenti e informazioni utili all'esercizio del mandato e procedere a ispezioni e controlli.
 11. Non possono svolgere il ruolo di Revisore Unico:
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, il coniuge, i parenti e gli affini del Direttore entro il quarto grado e coloro che sono legati all'ARAL da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita;
 - b) i fornitori dell'ARAL, i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di enti o società pubbliche o private operanti nelle materie di competenza dell'ARAL;
 - c) coloro che abbiano una lite pendente per questioni attinenti all'attività dell'ARAL, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati costituiti in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile oppure si trovino nelle condizioni di cui allo stesso articolo 1219.
 12. Il Revisore Unico decade qualora la sua assenza, ancorché motivata, si protragga per oltre nove mesi.

ARTICOLO 10

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

1. Le funzioni di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sono esercitate, nei confronti dell'ARAL, dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di diretta



collaborazione dell'Assessore al lavoro e della Giunta regionale d'Abruzzo.

ARTICOLO 11

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. L'ARAL è articolata in:
 - a) una struttura centrale, sita in Pescara, presso cui ha sede la Direzione e suddivisa in tre Aree Dirigenziali, a loro volta suddivise in Unità Operative Centrali (U.O.C.);
 - b) Unità Operative Territoriali (U.O.T.) denominate Centri per l'Impiego, cui possono far capo sportelli decentrati rientranti nella circoscrizione di ciascun Centro per l'impiego per garantire la massima prossimità dei servizi agli utenti istituiti con provvedimento del Direttore di ARAL, previo parere del Dipartimento Lavoro della Giunta Regionale.
2. Le U.O.T. operano in una logica di decentramento e di integrazione fra di loro, tale da garantire un servizio di prossimità ai lavoratori e alle imprese assicurando la continuità e l'uniformità del servizio.
3. Nel rispetto della normativa vigente in materia, il Direttore di ARAL, con successivo atto e in accordo con il Dipartimento competente in materia di lavoro, individua le modalità e le procedure per la gestione delle crisi aziendali di livello territoriale che possono far capo, unitariamente, a raggruppamenti di Unità Operative Territoriali di dimensione provinciale al fine di assicurare una maggiore efficacia dell'azione sui territori. In ogni caso, le richieste di tavoli di crisi, così come la loro conclusione, devono essere trasmesse tempestivamente al Direttore e all'Assessore competenti in materia di lavoro.
4. Resta ferma in capo al Dipartimento competente in materia di lavoro, la gestione delle crisi aziendali che, per dimensione produttiva, per livelli occupazionali o per importanza e/o strategicità nell'economia, o per la particolare complessità, devono essere trattate a livello regionale.
5. Presso ciascun CPI viene istituita una sezione relativa ai rapporti con tutte le imprese della circoscrizione di riferimento, onde poter effettuare le rilevazioni dei fabbisogni di competenze per meglio sviluppare gli orientamenti del mercato del lavoro e fornire adeguato supporto al recruitment del personale; la medesima sezione di ciascun CPI provvede con cadenza fissa alla organizzazione di recruitment day in favore delle imprese di riferimento della circoscrizione.
6. Ciascun CPI è altresì, organizzato in modo da svolgere le proprie funzioni in pieno coordinamento con gli enti previdenziali, assistenziali, comunali e prefetture onde poter meglio rispondere alle esigenze degli utenti e relativi al lavoro. A tal fine è prevista a livello provinciale sia la figura del mediatore culturale e linguistico che di esperto di scienze sociali nonché di esperto di risorse umane.
7. Le U.O.T. svolgono le funzioni previste dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 150/2015, oltre quanto previsto dalla Legge istitutiva di ARAL, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
8. Ciascun responsabile di U.O.T. è tenuto a fornire al Direttore il proprio piano territoriale al fine dell'inserimento, previa approvazione, nella Programmazione annuale dell'ARAL.
9. Le funzioni amministrative necessarie al funzionamento dell'ARAL sono svolte esclusivamente presso la struttura centrale per tutto il territorio regionale.



ARTICOLO 12

ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

1. L'organizzazione dell'ARAL è articolata in Direzione, Aree dirigenziali, Unità Organizzative Centrali (U.O.C), Unità Organizzative Territoriali (U.O.T.):
 - a) Direzione;
 - b) Area 1 - Affari Generali, Approvvigionamenti, Risorse Umane, Sistema Informativo Lavoro e Osservatorio Mercato del Lavoro;
 - c) Area 2 - Gestione Risorse Finanziarie e Bilancio;
 - d) Area 3 - Unità di Crisi, Relazioni Industriali e Sindacali, Coordinamento e Gestione della Rete Pubblica dei Servizi per il Lavoro;
 - e) 15 Unità Organizzative Territoriali (U.O.T.) coincidenti con i Centri per l'Impiego, e le relative sedi decentrate;
 - f) 12 Unità Organizzative Centrali (U.O.C.) ricomprese nella Direzione e nelle Aree dirigenziali.
2. Le articolazioni e le funzioni delle Unità Organizzative Centrali (U.O.C.) e delle Unità Organizzative Territoriali (U.O.T.) sono specificati nell'allegato A al presente Regolamento.
3. Le Unità Organizzative (U.O.C) e le Unità Organizzative Territoriali (U.O.T.) sono gestite da funzionari appartenenti all'area dell'elevata qualificazione (ex Categoria D) del CCNL Comparto Funzioni Locali.
4. L'articolazione organizzativa delle Unità Organizzative (U.O.C) e delle Unità Organizzative Territoriali (U.O.T.), definita dall'Allegato A, può essere modificata con provvedimento del Direttore anche su proposta del Direttore e dell'Assessore regionali competenti in materia di lavoro e dei rispettivi dirigenti di Area, in correlazione all'approvazione dei piani, dei programmi e del budget annuale, nei limiti delle risorse economiche e finanziarie disponibili.

ARTICOLO 13

POSIZIONI DIRIGENZIALI

1. I dirigenti, reclutati secondo le modalità previste all'articolo 12 della legge regionale 22 agosto 2025 n. 26, svolgono le funzioni e i compiti loro attribuiti dal Direttore, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, con autonomia tecnica, professionale, gestionale ed organizzativa, entro i limiti e le modalità previste dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.
2. Le procedure di selezione vengono disciplinate con apposito provvedimento del Direttore, con riferimento ai principi della disciplina della Regione Abruzzo, ancorché rapportato alla specificità dell'Ente.
3. I dirigenti sono responsabili delle attività gestionali e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi risultanti dal programma annuale definito con il Direttore.
4. I dirigenti sono tenuti a garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa con tempestività ed economicità di gestione, e, in particolare:
 - a) coordinano e controllano l'attività delle strutture organizzative assegnate alla loro

- responsabilità, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- b) gestiscono il personale e le risorse finanziarie, patrimoniali e strumentali loro assegnate nell'ambito delle rispettive competenze, anche con capacità di impegnare l'amministrazione verso i terzi, nei limiti dell'incarico ricevuto;
 - c) sono responsabili della corretta gestione e valorizzazione delle risorse umane loro assegnate nel rispetto del principio di pari opportunità;
 - d) valutano i titolari delle posizioni di elevata qualificazione della struttura di competenza e, con il supporto degli stessi, i dipendenti assegnati;
 - e) realizzano i progetti e i compiti loro assegnati dal Direttore anche tramite gli atti di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
 - f) formulano al Direttore la proposta di adozione degli atti di cui all'articolo 8, comma 8;
 - g) formulano proposte e pareri al Direttore dell'Agenzia nell'ambito delle materie di competenza;
 - h) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Direttore dell'Agenzia.
5. La gestione delle risorse umane viene svolta secondo le direttive del Dirigente dell'Area dirigenziale 2 e del Direttore, al fine di garantire a tutto il personale omogeneità di trattamento nell'applicazione degli istituti contrattuali.
6. Ai dirigenti, fermo restando quanto previsto al precedente comma 3, competono in particolare:
- a) la direzione delle strutture organizzative cui sono preposti;
 - b) la proposta di programmi attuativi degli obiettivi generali stabiliti e la stima delle risorse necessarie;
 - c) la responsabilità del procedimento o il coordinamento dei responsabili di procedimento, individuati a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - d) l'attuazione dei programmi negoziati per i conseguimenti degli obiettivi indicati nel programma annuale;
 - e) l'esercizio di altre funzioni attribuite dal Direttore.

ARTICOLO 14

AFFIDAMENTO INCARICHI DI LIVELLO DIRIGENZIALE

1. Gli incarichi di responsabilità delle Aree dirigenziali sono conferiti dal Direttore al personale di ruolo, tramite decreto direttoriale, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 19, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., nonché nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190.
2. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche della posizione da ricoprire, dei requisiti culturali e professionali, delle attitudini e delle capacità professionali possedute dai dirigenti.
3. Possono essere, altresì, attribuiti con contratto a tempo determinato, a soggetti esterni all'ARAL in posizioni funzionali per l'accesso alla dirigenza nel rispetto dei principi di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., tenuto conto della normativa nazionale e regionale vigente in materia. Tali incarichi dirigenziali possono essere conferiti, entro il limite del dieci



per cento della dotazione organica della dirigenza dell'ARAL. Con riferimento alla vigente disciplina della Regione Abruzzo, ancorché rapportato alla specificità dell'ARAL, gli incarichi di funzioni dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, per una durata triennale. Gli incarichi sono rinnovabili, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi.

4. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, nel limite del dieci per cento di cui al precedente comma, anche a dipendenti dell'amministrazione dell'ARAL o di altri enti pubblici appartenenti alla categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale in possesso di almeno il diploma di laurea specialistica o magistrale, o equiparato, e cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea e che abbiano i requisiti previsti ai commi 2 e 3, nel rispetto della normativa e del CCNL di riferimento. In tal caso, i dipendenti incaricati sono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico, con diritto al mantenimento del posto e con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
5. Qualora le funzioni svolte dal dirigente non siano fungibili, non si darà luogo a misure di rotazione se ciò comporta la sottrazione di competenze professionali specialistiche ad elevato contenuto tecnico.
6. La retribuzione di posizione e quella di risultato dei dirigenti come disciplinate dal C.C.N.L. Funzioni Locali vigente, sono parametrize, in relazione alla pesatura prevista dal sistema di valutazione di ARAL, a quelle dei Dirigenti di Servizio della Regione Abruzzo di fascia più alta.

ARTICOLO 15

POSIZIONI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

1. Nell'ambito della Direzione e delle singole Aree Dirigenziali, sono istituite Unità Organizzative Centrali (U.O.C.) ed Unità Organizzative Territoriali (U.O.T.), corrispondenti a posizioni di lavoro di livello non dirigenziale caratterizzate da un adeguato grado di autonomia gestionale e organizzativa anche rispetto alle risorse umane assegnate, ai sensi del CCNL Comparto Funzioni Locali.
2. Gli incarichi di elevata qualificazione:
 - a) sono conferiti con atto del Direttore, su proposta del competente dirigente di Area, in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, oltre che della posizione da ricoprire e degli obiettivi ad essa correlati;
 - b) hanno durata triennale e sono rinnovabili;
 - c) sono sottoposti al principio di rotazione degli incarichi.
3. Per il conferimento degli incarichi si tiene conto di quanto segue:
 - a) requisiti culturali posseduti e dell'attinenza alla posizione da ricoprire;
 - b) attitudini e capacità in ambito gestionale ed organizzativo;
 - c) capacità professionale, dell'esperienza maturata e dei risultati conseguiti nello svolgimento di attività rilevanti ai fini degli incarichi da conferire.

ARTICOLO 16

INCARICHI NELL'AREA DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE



1. Nell'ambito del personale appartenente all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, gli incarichi afferenti le E.Q. delle Unità Organizzative Centrali (U.O.C.) e delle Unità Organizzative Unità Organizzative Territoriali (U.O.T.), sono conferiti dal Direttore su proposta dei competenti dirigenti di Area, sulla base dei criteri di selezione stabiliti dal Direttore tramite apposito decreto direttoriale.
2. Gli incarichi di cui al primo comma sono conferiti, secondo il trattamento economico regolato dal CCNL del Comparto Funzioni Locali.
3. La pesatura delle posizioni, anche ai fini della definizione della connessa retribuzione, è disposta dal sistema di valutazione permanente dell'ARAL, nel rispetto delle relazioni sindacali vigenti.

ARTICOLO 17

INCARICHI ESTERNI PROFESSIONALI PER IL PERSONALE

1. Il Direttore può autorizzare i dipendenti dell'ARAL a svolgere incarichi professionali presso altre amministrazioni pubbliche o presso strutture private, ferma sempre la necessità che non sussista incompatibilità con il rapporto di lavoro subordinato e non sussista conflitto di interesse con le funzioni istituzionali dell'ARAL.
2. L'esercizio delle prestazioni professionali è disciplinato con apposito provvedimento del Direttore in conformità ai principi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i..

ARTICOLO 18

CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

1. Per la soluzione di problematiche complesse, che richiedano il ricorso a specifiche competenze professionali non disponibili all'interno dell'ARAL, è data facoltà al Direttore di affidare incarichi a consulenti esterni, individuati sulla base della specifica e comprovata competenza professionale, fatti salvi i principi di trasparenza e di economicità nella gestione dell'Ente, nel rispetto delle previsioni contenute nell'articolo 7, commi 5-bis e seguenti, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i..
2. L'ARAL, qualora lo richiedano specifiche esigenze e ciò non sia in contrasto con le finalità e i compiti attribuiti, può avvalersi della consulenza di università, istituti di ricerca ovvero società, enti o soggetti qualificati, previa stipula di apposita convenzione, anche a titolo oneroso.
3. Il conferimento degli incarichi di cui al primo comma deve essere sempre conforme ai principi di trasparenza e di economicità nella gestione dell'ARAL.

ARTICOLO 19

UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Il Direttore, mediante proprio provvedimento, individua l'Ufficio competente per i procedimenti



disciplinari ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

2. Tale ufficio, di norma costituito da un Presidente e da due componenti, su segnalazione del dirigente contesta gli addebiti, istruisce il procedimento e lo conclude con atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione.

ARTICOLO 20

PERSONALE

1. Al personale si applica il trattamento giuridico, economico, di previdenza, TFS e TFR dei dipendenti regionali, disciplinato dal C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali, nonché dalla contrattazione collettiva decentrata.
2. Per la realizzazione di attività progettuali temporanee, l'Ente può avvalersi di personale assunto con le forme contrattuali flessibili più idonee.
3. Per specifiche esigenze di servizio ARAL può avvalersi di personale della Regione in posizione di comando o distacco. Tale personale è da ritenersi in assegnazione temporanea rispetto alla dotazione organica di cui all'articolo 2.
4. L'ARAL procederà a valorizzare le professionalità acquisite ed agevolare, tramite procedure di verticalizzazione tra le varie aree, anche con il mantenimento dello 0,55 del monte salari 2018, le progressioni verticali in deroga, attraverso la contrattazione decentrata con le OO.SS. firmatarie del CCNL Funzioni Locali.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO E SERVIZI

ARTICOLO 21

TRASPARENZA DEI SERVIZI

1. Il funzionamento dell'ARAL si basa sui seguenti principi:
 - a) trasparenza ed economicità della gestione amministrativa;
 - b) programmazione, metodica di budget e sistema di contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità nella gestione contabile e finanziaria;
 - c) qualità e attenzione all'utente nella prestazione dei servizi.
2. In conformità ai principi di cui al comma precedente, l'Ente disciplina le attività di gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e di erogazione dei servizi, con apposito regolamento proposto dal Direttore ed approvato dalla Giunta regionale.
3. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione



sul sito istituzionale dell'ARAL, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

4. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dall'Ente ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione e consente di rendere visibile e controllabile dall'esterno il proprio operato e permette la conoscibilità esterna dell'azione amministrativa.
5. L'ARAL garantisce la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.
6. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'ARAL di quanto previsto dal presente articolo, deve essere effettuata con modalità che ne garantiscano la piena accessibilità e visibilità ai cittadini.

ARTICOLO 22

QUALITÀ DEI SERVIZI

1. L'ARAL definisce, adotta e pubblicizza gli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti.
2. Le azioni previste dal comma 1 sono esercitate secondo quanto stabilito dal sistema di valutazione della performance dell'ARAL, nel rispetto degli atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata.

TITOLO V

GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI

ARTICOLO 23

PROVVEDIMENTI DELL'ARAL

1. I provvedimenti adottati dall'ARAL sono:
 - a) i decreti direttoriali;
 - b) le determinazioni dirigenziali.

ARTICOLO 24

PROVVEDIMENTI DEL DIRETTORE DELL'ARAL

1. Nell'esercizio delle competenze attribuite dall'articolo 11 della legge regionale 22 agosto 2025, n. 26 e dall'articolo 5 dello Statuto, il Direttore dell'ARAL adotta i provvedimenti di cui al precedente

articolo 8, mediante decreto direttoriale.

2. Su ogni decreto direttoriale che comporti impegno di spesa è espresso il parere di regolarità attestante la copertura finanziaria, da rendere entro 10 giorni dalla proposta. In questo caso, l'efficacia del decreto è subordinata al parere favorevole.
3. Gli altri decreti sono immediatamente efficaci dalla data della loro adozione e/o dalla loro pubblicazione qualora prevista dalla normativa vigente.
4. Su ogni decreto direttoriale che preveda acquisizione di entrate o programmazioni di spesa non comportanti immediatamente impegno contabile, è richiesto il parere di sola regolarità tecnica e contabile.
5. Il Direttore adotta i propri decreti su proposta dei dirigenti o, se appositamente delegati allo scopo, dei funzionari titolari di posizione di elevata qualificazione afferenti le singole Unità Organizzative Territoriali o le singole Unità Operative assegnate alla Direzione o alle Aree dirigenziali, ovvero dei responsabili del procedimento competenti di volta in volta.
6. I decreti del Direttore vengono redatti, adottati e pubblicati mediante procedura informatica, e sono sottoscritti mediante firma digitale. Essi sono registrati annualmente per via informatica, in modo da attribuire loro una numerazione annuale progressiva seguendo l'ordine cronologico dell'adozione.

ARTICOLO 25

PROVVEDIMENTI DEI DIRIGENTI DELL'ARAL

1. Nell'esercizio delle competenze attribuite dall'articolo 12 della legge regionale 22 agosto 2025, n. 26 e dell'articolo 8 dello Statuto, i dirigenti dell'ARAL adottano i provvedimenti amministrativi attinenti alla gestione delle Aree a loro assegnate mediante determinazioni dirigenziali.
2. Su ogni determinazione che comporti impegno di spesa è espresso il parere di regolarità attestante la copertura finanziaria, da rendere entro dieci giorni dalla proposta. In questo caso, l'efficacia della determinazione è subordinata al parere favorevole.
3. Le altre determinazioni sono immediatamente efficaci dalla data della loro adozione e/o dalla loro pubblicazione qualora prevista dalla normativa vigente.
4. Su ogni determinazione che preveda acquisizione di entrate o programmazioni di spesa non comportanti immediatamente impegno contabile, è richiesto il parere di sola regolarità tecnica e contabile.
5. I dirigenti adottano le proprie determinazioni su proposta dei funzionari titolari di posizione di elevata qualificazione afferenti le singole Unità Organizzative Territoriali o le singole Unità Operative assegnate all'Area dirigenziale di riferimento o dei responsabili del procedimento competenti.
6. Le determinazioni dei dirigenti vengono redatte, adottate e pubblicate mediante procedura informatica, e sono sottoscritte mediante firma digitale. Esse sono registrate annualmente per via informatica, in modo da attribuire loro una numerazione annuale progressiva seguendo l'ordine cronologico dell'adozione, individuando la Unità Organizzativa Territoriale o la Unità Organizzativa di provenienza.



ARTICOLO 26

ATTI DI GESTIONE DEL PERSONALE DI MICRO ORGANIZZAZIONE

1. Nell'ambito delle rispettive competenze, il Direttore e i dirigenti dell'ARAL agiscono in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.. Allo scopo adottano determinazioni dirigenziali per l'organizzazione degli uffici e misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e, in particolare, la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito delle singole Unità Organizzative assegnate.

TITOLO VI

RAPPRESENTANZE ISTITUZIONALI E SOCIALI

ARTICOLO 27

RELAZIONI SINDACALI

1. Nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle reciproche responsabilità, ARAL riconosce il valore delle relazioni sindacali in quanto orientate a favorire l'equilibrio tra il miglioramento delle condizioni di lavoro, lo sviluppo professionale e l'esigenza di incrementare e mantenere elevati livelli di efficienza ed efficacia nella erogazione dei servizi alla collettività.
2. Al fine di disciplinare le modalità operative degli istituti di partecipazione previsti dal C.C.N.L. Funzioni Locali.

TITOLO VII

NORME FINANZIARIE

ARTICOLO 28

GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ARAL

1. La gestione economica e finanziaria dell'ARAL è disciplinata dalle norme statali e regionali vigenti in materia.
2. Ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 22 agosto 2025 n. 26, l'ARAL, per lo svolgimento delle proprie attività e per gli oneri derivanti dal proprio personale, utilizza le seguenti risorse finanziarie:
 - a) trasferimenti destinati, ai sensi della normativa vigente, al personale e al funzionamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro nonché al loro rafforzamento;
 - b) da altri contributi statali e comunitari;
 - c) eventuale finanziamento annuale della Regione Abruzzo nella misura determinata dal



- provvedimento di approvazione del bilancio di previsione;
- d) finanziamenti regionali per la realizzazione di specifiche attività affidate dalla Regione Abruzzo;
 - e) proventi derivanti dalla fornitura di servizi a terzi a titolo oneroso;
 - f) entrate derivanti da cespiti patrimoniali da patrimonio disponibile;
 - g) ulteriori entrate eventuali.

ARTICOLO 29

SISTEMA CONTABILE DELL'ARAL

1. L'ARAL applica il sistema contabile di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
2. Nell'ambito delle norme statutarie dell'Agenzia, il Direttore emana il Regolamento di contabilità economico-patrimoniale e finanziaria che individua altresì le modalità organizzative maggiormente rispondenti alle proprie caratteristiche, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà e l'uniformità delle soluzioni.
3. Le risorse finanziarie sono trasferite all'ARAL dalla Regione Abruzzo ai sensi e in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 22 agosto 2025 n. 26.
4. Ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 22 agosto 2025 n. 26, si provvede alla copertura degli oneri derivanti con le risorse trasferite dallo Stato alla Regione Abruzzo:
 - a) ai sensi dell'articolo 1, commi 793 e 797 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
 - b) ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del successivo decreto ministeriale attuativo n. 74/2019, così come modificato dal successivo decreto ministeriale n. 59/2020, per l'attuazione del Piano di rafforzamento dei Centri per l'Impiego;
 - c) ai sensi dell'articolo 1, commi 85 e 86, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la copertura degli oneri di funzionamento dell'ARAL.

ARTICOLO 30

GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

1. La gestione dei capitoli di entrata e di spesa del Bilancio regionale è affidata alle strutture denominate "CDR" (Centro di Responsabilità), corrispondenti alle singole Aree. Eventuali proposte di modifica dei Centri di Responsabilità sono approvate dal Direttore. A questi ultimi è attribuita la capacità di spesa nei limiti indicati dal bilancio preventivo annuale, rispetto al quale possono essere effettuati gli impegni e le connesse liquidazioni entro le predette soglie di spesa.
2. Nel caso di capitoli gestiti da più Centri di Responsabilità, di norma dovrà procedersi ad una ripartizione dei capitoli in articoli, in modo tale da assicurare una relazione uno a uno tra ciascun articolo del capitolo ed il relativo Centro di Responsabilità.
3. Gli accertamenti delle entrate e gli impegni delle spese, vengono disposti dai Dirigenti titolari dei relativi capitoli con apposite determinazioni dirigenziali che, previe le necessarie verifiche di legge, sono registrate in contabilità.



4. L'accertamento può essere disposto sui pertinenti capitoli di entrata, esclusivamente dal titolare del relativo Centro di Responsabilità, sulla base di idonea documentazione, secondo quanto riportato dall'art. 53, del decreto legislativo n. 118/2011 s.m.i. e dal Principio Contabile Applicato concernente la Contabilità Finanziaria, di cui all'allegato 4/2, al decreto legislativo n. 118/2011 s.m.i., paragrafo 3.
5. L'assunzione dell'impegno può essere disposta sui pertinenti capitoli di spesa, esclusivamente dal titolare del relativo Centro di Responsabilità, fatta salva l'acquisizione della previa autorizzazione all'utilizzo delle risorse di che trattasi, da parte del Centro di Responsabilità assegnatario.
6. Per i capitoli cogestiti è necessario che il provvedimento di impegno risulti corredato da attestazione ovvero da visto con cui il Dirigente titolare del Centro di Responsabilità "assegnatario" del capitolo di spesa, autorizzi la struttura regionale "non assegnataria" a procedere.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 31

NORMA TRANSITORIA

1. Per l'attuazione delle disposizioni del presente Regolamento il Direttore dell'ARAL emana apposite disposizioni interne.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, e fino all'emanazione delle disposizioni interne di attuazione di cui al precedente comma, si fa esplicito riferimento alla legge regionale 22 agosto 2025 n. 26 e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
3. Nella fase di avvio e di primo funzionamento dell'ARAL e per il periodo di un anno dalla data di attivazione dell'Agenzia, la Regione Abruzzo, nello specifico il Dipartimento competente in materia di risorse umane e finanziarie, fornisce al Direttore dell'Agenzia, tramite i propri uffici, ogni collaborazione necessaria e richiesta.
4. Fino al completo trasferimento delle risorse da parte della Regione Abruzzo, l'ARAL agisce con autonomia economica, patrimoniale e finanziaria con potere di spesa delle risorse assegnate dalla legge regionale 25 agosto 2025 n. 26.
5. La Regione Abruzzo garantisce le attività di gestione dei flussi finanziari e della liquidità, con l'obiettivo di garantire sempre la disponibilità di fondi per coprire le spese correnti e le attività necessarie a consentire nei termini previsti il completamento delle attività di rafforzamento dei Centri per l'Impiego.
6. A conclusione delle attività di attivazione del sistema finanziario e contabile dell'ARAL, nel Bilancio di esercizio corrente sono apportate le modifiche necessarie a consentire il trasferimento delle risorse attribuite dalla legge regionale 25 agosto 2025 n. 26.
7. Nelle more del totale trasferimento delle risorse necessarie di cui al comma 6 e della piena operatività dell'ARAL, l'Agenzia si avvarrà dei Servizi del Dipartimento Risorse della Giunta regionale, in particolare con il Servizio Personale e con i Servizi Bilancio e Ragioneria al fine:



-
- a) dell'elaborazione delle competenze mensili e di produzione del cedolino stipendiale, ivi inclusi l'accantonamento e il pagamento del trattamento di fine servizio e dei connessi adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente;
 - b) del pagamento delle utenze e di quant'altro necessario a garantire il funzionamento delle sedi di ARAL;
 - c) dell'utilizzo del servizio di tesoreria regionale.
8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, resta ferma l'imputazione dei relativi atti all'ARAL che è individuata quale centro di costo e di responsabilità a cui competono le attività di vigilanza, controllo e rendicontazione della spesa

ARTICOLO 32

NORMA FINALE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione della Giunta regionale.
2. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Direttore dell'ARAL ed inviate dal Dipartimento competente in materia di lavoro, affinché l'Assessore competente in materia di lavoro proponga la deliberazione di Giunta Regionale di approvazione delle modifiche apportate.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni della normativa regionale e statale vigente.